QUESITI "M2C2_I3.1-HYDROGEN VALLEYS"

1. PIEMONTE: Premesso che, la Regione Piemonte ha optato per la gestione finanziaria decentrata, i soggetti beneficiari del contributo, possono già richiedere l'erogazione della quota di anticipazione del 10% al Ministero come previsto all'art. 15 c. 2 lett. a del bando tipo? Oppure deve ancora essere effettuato il previo controllo sugli atti d'obbligo di cui all'art. 15 del bando tipo (che prevede che: "a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'articolo 14, comma 3, del presente Avviso, con le seguenti modalità")? In questo secondo caso si può fornire un'indicazione in merito alle tempistiche, da trasmettere ai beneficiari?

Con riferimento al quesito posto, in coerenza con le previsioni del bando tipo, l'erogazione della quota di anticipazione del 10% relativa agli interventi per i quali è stata selezionata l'opzione di "gestione finanziaria decentrata" potrà essere richiesta a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'articolo 14, comma 3 dello stesso bando.

Nei casi in cui, sulla base dell'ordinamento amministrativo vigente a livello di ciascuna Regione/PA, tale controllo non risulti applicabile in quanto svolto da un soggetto diverso dalla Ragioneria territoriale competente, la richiesta di erogazione dell'anticipazione potrà essere trasmessa al MASE in esito al controllo positivo e documentato svolto da parte dell'organismo funzionalmente competente.

2. PIEMONTE: Quali banche e assicurazioni vengono accettate dal Ministero a garanzia dell'anticipo? L'art. 15 c. 3 dell'Avviso pubblico recita "L'anticipo di cui al comma 2, lettera a) deve essere garantito, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione". Esiste un elenco di riferimento e sono ricompresi anche i Confidi?

In relazione al quesito posto si rileva quanto segue.

In materia di intermediari bancari e finanziari le fonti normative da consultare sono rappresentate da:

- Fonti normative: D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
- D.M. 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione);
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).

Ai sensi del Testo Unico bancario (TUB), l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente a: – Banche – Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza. Pertanto, se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

- una banca italiana, comunitaria o extracomunitaria censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia consultabile al seguente link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/;
- un intermediario finanziario italiano o estero o un confidi maggiore, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia consultabile al seguente link: https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html

I Confidi minori, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA. o di privati, in quanto possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive

fidi. E, invero, per attività di garanzia collettiva fidi si intende la prestazione mutualistica, esclusivamente nei confronti dei propri soci PMI, di garanzie a fronte di finanziamenti rilasciati da banche o IF 106 TUB.

A seguito della riforma dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del TUB (abrogazione art. 155, co. 4 TUB e rinvio agli artt. 112 e 112-bis TUB), i confidi minori attivi sono iscritti nell'elenco detenuto dall'apposito Organismo dei Confidi Minori (OCM) (consultabile al link https://www.organismocm.it/elenco-confidi/).

Sul sito della Banca d'Italia è presente anche la lista dei confidi minori cancellati fino alla data del 31.12.2019 (consultabile al link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf). Per quelli cancellati in data successiva si rinvia all'elenco sopra riportato detenuto dall'Organismo dei Confidi Minori.

3. PIEMONTE: I principi trasversali del PNRR (parità di genere, politiche per i giovani, quota Sud) devono essere rispettati anche dalle imprese private oltre che dagli enti e dalle imprese pubbliche? Se sì, in che modo tali imprese possono dimostrare e rendicontare di avere osservato tali principi? Si conferma che i principi trasversali PNRR devono essere rispettati da tutti i soggetti attuatori (pubblici e privati), ove applicabili alla natura e alle caratteristiche specifiche della progettualità ammessa a finanziamento.

Qualora il quesito presentato faccia riferimento, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC" del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, si conferma che le relative disposizioni trovano applicazione anche per i soggetti privati, qualora tenuti all'applicazione della disciplina sugli appalti (cfr. successivo quesito n.5). Al riguardo, si rinvia alle Linee guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, consultabili al seguente link: https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/linee-guida-volte-a-favorire-le-pari-opportunita-di-genere-e-gen.html

4. CALABRIA: Si richiede chiarimento in ordine al testo della fideiussione bancaria ex art.15 (Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese), co. 4 del Bando: "Con riferimento alla richiesta in oggetto, mi segnalano che la formulazione della richiesta delle condizioni di polizza effettuata dalla Regione Calabria per il contributo in oggetto (che riporto di seguito), non è assolutamente praticabile, in quanto l'esplicita indicazione "autonoma" riporta ad un contratto autonomo di garanzia e così deve interpretarsi, ovvero la polizza a garanzia prestata è slegata dall'obbligazione contrattuale e di fatto "Autonoma". Il contratto autonomo di garanzia può essere considerato pertinente nel caso di rischio appalto ma non certo nel rischio contributi, perché soggetto a procedure diverse di valutazione del danno, vedi rendicontazione delle spese etc. Tale richiesta effettuata dalla Regione Calabria per il rischio contributi costituisce pertanto una eccezione finora unica, e sicuramente mi viene segnalato che così come formulato non sarà possibile trovare disponibilità di un garante. È pertanto opportuno verificare se vi è disponibilità della Regione Calabria a rettificare la richiesta della garanzia in modo da riportarla nella norma".

Si precisa che il termine "autonoma" non deve essere riferito al contratto di garanzia, ma alla fideiussione richiesta per la sottoscrizione a garanzia del contratto principale. Difatti, si rileva che il contratto di garanzia autonoma è una figura giuridica a sé stante, differente dal sistema delle garanzie previste in materia di sottoscrizione di contratti principali con la PA e necessaria ai fini della stipula.

Non è previsto, pertanto, un contratto di garanzia fideiussoria autonomo, ma un contratto accessorio a garanzia della prestazione principale, la quale deve essere c.d. "autonoma".

5. VENETO (20/10/2023): A seguito di un confronto con il beneficiario, soggetto attuatore esterno, del nostro bando a valere sulla misura M2C2 investimento 3.1 del PNRR, ci chiedono di definire chiaramente le procedure di affidamento che devono seguire per poter adempiere al rispetto della

normativa in materia di appalti pubblici come previsto dalla Linee Guida. In particolare, la loro intenzione sarebbe quella di procedere con procedure privatistiche anche se dalle indicazioni previste dal combinato disposto del DL 77/21 e D.lgs 50/2016 sembra che i soggetti privati siano tenuti ad applicare le procedure di evidenza pubblica nella selezione dei fornitori esterni, quindi applicare il codice degli appalti. Al fine di fornire delle indicazioni operative al beneficiario e di interpretare correttamente le successive fasi di controllo sulle procedure attuate, vi chiedo una definizione del perimetro di applicazione del codice appalti da parte del soggetto attuatore esterno e delle procedure che sono tenuti a seguire.

Il Decreto Legislativo n. 50/2016, recependo quanto contenuto nella direttiva comunitaria 2014/24 UE, prevedeva espressamente l'applicazione delle disposizioni del Codice appalti anche ai soggetti privati nelle circostanze declinate dall'art. 1 comma 2 del medesimo (cfr. a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche; b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Per le procedure ricadenti nell'ambito di applicazione del previgente Codice, la normativa nazionale chiaramente disponeva che ai sensi del secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 50/2016 anche i soggetti privati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni codicistiche, (rientrando nella definizione di "altri soggetti aggiudicatori" di cui all'art. 3, punto g) del codice), quanto all'aggiudicazione dei contratti di cui alle lettere a) relativa ad appalti di avori e b) relativa ad appalti di servizi, lettere che delineano ben specificati limiti relativi al valore, all'entità della partecipazione pubblica e all'oggetto.

Per gli appalti di lavori deve trattarsi di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazione aggiudicatrice e comportanti una delle attività indicate ai numeri 1) e 2), di cui qui rileva solo la prima, attinente "lavori di genio civile di cui all'allegato 1" del medesimo decreto legislativo.

Per gli appalti di servizi, deve trattarsi di servizi di valore superiore alle soglie di cui all'art. 35, sovvenzionati in misura superiore al 50% e connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Nei predetti casi, la titolarità e responsabilità della funzione di stazione appaltante fa capo al privato beneficiario del contributo pubblico maggioritario, mentre l'amministrazione aggiudicatrice che concede la sovvenzione è tenuta ad assicurare il rispetto delle previsioni del codice, secondo le previsioni dei commi 4 e 5 del medesimo art. 1 del codice, articolo che, ai commi 3 e 4 prevede che ai predetti privati fruitori di contributi non si applichino gli artt. 21, 70 e 113 del codice e per la fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.

In tale quadro, il nuovo Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo n. 36/2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e con efficacia dal 1° luglio 2023, non contiene una specifica disposizione analoga a quella contenuta nel Dlgs 50/2016 sopra esaminata.

Occorre tuttavia evidenziare che la previsione in commento è contenuta nell'art. 13 della Direttiva Comunitaria 2014/24 UE la quale dispone: "La presente direttiva si applica all'aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all'allegato II ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

Trattandosi nel caso di specie di interventi finanziati a valere sul PNRR, trova diretta applicazione per tali interventi la disciplina contenuta nelle direttive comunitarie e, per quello che rileva in questa sede, l'applicazione del Codice dei contratti sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati nelle ipotesi contemplate dall'art. 13 della Direttiva e con i limiti di soglia in essa previste.

Le soglie comunitarie indicate nella richiamata direttiva dovranno essere quindi prese a riferimento per le procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023.

In merito a questo punto, si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito all'applicabilità della normativa appalti pubblici in caso di soggetti attuatori esterni di diritto privato

Nel rinviare al riscontro fornito per il precedente quesito n. 5, si conferma che, nei casi in cui trovi applicazione l'art. 13 della Direttiva Comunitaria 2014/24/UE, il CIG dovrà essere acquisito, secondo le modalità previste da SIMOG, all'avvio dell'intervento dal soggetto aggiudicatario dell'intervento a fronte della procedura ad evidenzia pubblica avviata con il relativo bando.

7. SARDEGNA: Si richiede se vi siano specifici criteri di incompatibilità esistenti per il personale facente parte della stessa Unità Organizzativa che ha curato l'effettuazione della gara, per il coinvolgimento nelle attività successive? Stante anche quanto riportato nel modulo excel, ovvero: "Deve essere sempre garantita una separatezza funzionale tra l'Unità/Ufficio competente per i controlli e quelli di gestione (coordinamento, gestione finanziaria, rendicontazione e monitoraggio). Possono essere assegnate le funzioni di controllo anche ad unità organizzative autonome composte da funzionari e non necessariamente ad Uffici dirigenziali. È importante che ogni risorsa coinvolta nel processo di controllo non abbia coinvolgimento nelle attività di gestione delle misure assegnate. Ogni risorsa (interna o esterna) è tenuta a sottoscrivere una autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse secondo il modello fornito dal MASE."

Si conferma che le funzioni di gestione devono necessariamente essere tenute distinte da quelle di controllo, come specificato nella richiesta in esame. Pertanto, il personale coinvolto nella procedura selettiva potrà essere coinvolto nelle successive attività di "gestione" del/i progetto/i ammesso/i a finanziamento (gestione finanziaria, rendicontazione e monitoraggio, etc.) fatta eccezione per le funzioni di controllo.

In tema di criteri di incompatibilità, si rinvia, inoltre, più in generale, ai principi di cui all'art. 6-bis "Conflitto di interessi" della Legge n. 241/90, che, ponendo attenzione a situazioni in cui potrebbe svilupparsi un conflitto di interessi, anche solo potenziale, recita "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". La ragione dell'obbligo di astensione va ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale.

8. EMILIA-ROMAGNA - Ammissibilità costi del personale ai fini della rendicontazione:

- A. In riferimento ai progetti M2C2 Inv.3.1, si chiede se il costo del personale interno è ritenuto ammissibile ai fini della rendicontazione di progetto e se, in caso di risposta affermativa, per quanto riguarda le modalità di gestione e rendicontazione relative alla medesima voce di costo, il Ministero provvederà a condividere ulteriori manuali e/o linee guida a riguardo?
- B. Hera S.p.a, Hera Ambiente e Snam intendono avvalersi del supporto delle rispettive società controllate (Hera tech nel caso di Hera S.p.a ed Hera Ambiente, Snam Rete e Gas nel caso di Snam) relativamente all'attuazione di determinate attività progettuali come, ad esempio, attività di gestione delle procedure di aggiudicazione, attività di supervisione in fase di esecuzione, attività di validazione del progetto e direzione lavori. Premesso che i costi per tali prestazioni non sono rendicontabili poiché non riconducibili ad immobilizzazioni immateriali acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (si veda art.7, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico della Regione Emilia-Romagna M2C2 linea di investimento 3.1), si chiede se i costi del personale interno di una società controllata possano essere considerati rendicontabili ai fini della spesa. Per maggiori dettagli sulle fasi relative a tale processo si veda slide n.12. I costi del personale delle società controllate per lo svolgimento delle prestazioni affidate dalle capogruppo sono dunque ammissibili ai fini della rendicontazione?

Con riferimento al quesito relativo all'ammissibilità del costo del personale interno si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 che, in relazione alle Amministrazioni centrali e territoriali con titolarità di progetti PNRR, in qualità di Soggetti Attuatori, esclude la possibilità di imputare alle risorse del PNRR i costi relativi alle strutture amministrative interne a cui "vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.

Conseguentemente, non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa). Si precisa sempre che i costi del personale interno si intendono quelli riconducibili nell'ambito dei singoli progetti (CUP) ammessi a finanziamento e non quelli riferiti alle Amministrazioni regionali o province autonome che quali soggetti attuatori delegati per le quali non sono previsti costi di delega sul PNRR in quanto riconducibili nell'area dell'assistenza tecnica non ammissibile sul Piano.

Diversamente dai costi per l'espletamento delle predette attività, sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto".

In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si precisa in ogni caso che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;

- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. [...]".

Ad ogni buon fine, per informazioni di dettaglio, oltre alle Linee guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal MASE; si fa specifico rinvio al Decreto-legge del 9/06/2021, n. 80 consultabile sul sito Rgs.mef.gov al link https://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/Selezione normativa/D-L-/DL-2021-06-09-n80.pdf e alla Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022 consultabile sul sito Rgs.mef.gov al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0367.html.

Diversamente, i costi del personale interno riferiti a:

- Soggetti Attuatori diversi dalle Amministrazioni centrali e territoriali individuate nella richiamata Circolare MEF-RGS 4/2022 (ovvero soggetti non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato) e/o
- come da quesito della Regione Emilia-Romagna, eventuali società controllate dai Soggetti Attuatori di cui al punto precedente, coinvolte nell'attuazione dei progetti nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigente

possono essere considerati ammissibili qualora conformi alle norme generali in materia di ammissibilità della spesa e alle disposizioni specifiche in materia di interventi e costi ammissibili definiti nel bando di riferimento.

9. EMILIA-ROMAGNA - Modalità di profilazione utenze sul sistema Regis: in riferimento ai progetti M2C2 Inv.3.1 ed in particolare alla modalità di richiesta utenze da profilare sul sistema ReGis, si riscontrano alcune differenze tra l'apposito modulo richiamato all'interno delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, disponibile tra gli allegati alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori Mase (Allegato 8- Template per il censimento dei Soggetti Attuatori), e l'allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR - Trasmissione utenti da profilare della Circolare 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle procedure finanziarie PNRR. Nel dettaglio, il primo modulo citato non presenta al suo interno la richiesta di specifica relativa al ruolo del soggetto attuatore richiedente (es. "gestore richieste anticipazione/rimborso/saldo", "funzionario delegato", "gestore disposizioni di pagamento", "firmatario disposizioni di pagamento", "gestore delle entrate", "utente in sola lettura") come invece è riportato nel secondo modulo menzionato precedentemente (allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione utenti da profilare della Circolare 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle procedure finanziarie PNRR). Poiché tali funzionalità risulterebbero utili ai fini della gestione delle procedure di rendicontazione sul portale ReGis, qualora si procedesse ad inviare all'apposito indirizzo mail monitPNRR@mite.gov.it l'allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione utenti da profilare della Circolare 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle procedure finanziarie PNRR, sarebbe dunque possibile ottenere il riconoscimento delle categorizzazioni esplicitate all'interno del medesimo modulo? Qualora invece si debba procede con la compilazione dell'Allegato 8- Template per il censimento dei Soggetti Attuatori predisposto dal Mase, è possibile apportare determinate integrazioni per ottenere il riconoscimento di tali tipologie/categorizzazioni all'interno di tale documento, e di riflesso nella piattaforma ReGis? In caso di risposta affermativa, è possibile ricevere istruzioni in merito alle modalità di integrazione?

Con riferimento al quesito in oggetto, si fa riferimento ad utenze di specifica competenza delle Amministrazioni centrali che - nelle vesti di Amministrazioni centrali titolari di interventi o di Soggetti attuatori - gestiscono le risorse finanziarie del PNRR nella modalità c.d. "fuori bilancio" attraverso il sistema delle contabilità speciali, operando attraverso il modulo finanziario del sistema ReGiS.

Si conferma pertanto che tale modulo e le relative utenze non sono utilizzabili dalle Regioni con riferimento all'investimento in oggetto; per quanto concerne invece il modulo di configurazione e gestione delle operazioni e gli ulteriori moduli di pertinenza (es. modulo di rendicontazione) si evidenzia che il MASE è abilitato ad attribuire unicamente il ruolo di "Soggetto attuatore", con

competenze di monitoraggio e rendicontazione dei progetti e, su richiesta, il ruolo di "Soggetto sub-attuatore" che ha esclusivamente competenze di monitoraggio.

10. EMILIA-ROMAGNA - Modalità di configurazione della voce "Commesse interne" (art.3, comma 3, lettera b): in riferimento all'Avviso pubblico della Regione Emilia-Romagna M2C2 Inv. 3.1, art.3, comma 3, lettera b), si conferma che le voci di costo relative alla categoria "commesse interne" possono essere assimilate ad attività di ricerca eseguite internamente alla struttura aziendale e caratterizzate da specificità della prestazione (es. prove di laboratorio, prove di sperimentazione, produzione di prototipi)?

Si conferma che i costi relativi ad attività di ricerca non sono costi ammissibili nell'ambito del Bando Hydrogen Valleys.

I costi ammissibili, come puntualmente definiti all'articolo 7, comma 1 del Bando (e al punto 12 della Decisione CE C(2023) 2395 final del 3/04/2023), sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5 del medesimo Bando. Detti costi riguardano:

- a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

L'articolo 7, comma 2, lettera a) del Bando precisa che, ai fini dell'ammissibilità, i predetti costi devono "essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)". Risultano pertanto escluse, come precisato all'articolo 7, comma 3, lettera b) dello stesso Bando, tutte le spese connesse a commesse interne".

- 11. PUGLIA- Buongiorno, in relazione al webinar di domani 13/7 si chiede:
 - A. di chiarire per quali sono "tutte" le licenze ambientali e le autorizzazioni per costruzione ed esercizio degli impianti di produzione dell'idrogeno per cui è richiesto il controllo in fase ex-ante (AIA, PAUR, VIA, ecc.),
 - B. se il controllo ex-ante debba essere fatto in occasione della anticipazione o delle prima successiva erogazione: non è chiaro che cosa si intenda per "prima erogazione" (indicata nel vademecum DSNH)
 - C. di chiarire cosa si intende per " Presenza e completezza delle autorizzazioni" a pag. 16 del vademecum;
 - D. di indicare in che modo tali controlli ex-ante saranno comunicati al MASE qualora in sede di anticipazione;
 - E. di chiarire se nelle schede DSNH è previsto un controllo alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 e nell'atto delegato dell'idrogeno; altrimenti se e con quale modalità e tempistica il soggetto beneficiario è tenuto ad attestare tali adempimenti e il soggetto attuatore a verificarli.

Con riferimento al quesito su quali siano "tutte" le licenze ambientali e le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione dell'idrogeno, si rammenta che – come indicato nella scheda tecnica 15 "Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse" di cui alla Guida Operativa allegata alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 - le procedure abilitative degli impianti dipendono dalla tipologia e dalla localizzazione degli stessi, dalla capacità di stoccaggio e dalle soglie produttive; in funzione di questi parametri, infatti, trovano applicazione procedimenti specifici in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, la cui

competenza è in capo ad Amministrazioni diverse, a seconda della localizzazione e dei vari livelli di responsabilità. Sarà cura dell'impresa beneficiaria, in sede di progettazione dell'intervento, identificare i procedimenti ambientali e di sicurezza applicabili, tenendo conto delle semplificazioni previste per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori dal decreto legislativo n. 199 del 8/11/2021 di recepimento della direttiva Red 2, ove applicabili.

Per ulteriori chiarimenti circa l'applicazione della VIA agli impianti di elettrolisi, si rimanda all'interpello pubblicato sul portale del MASE al seguente indirizzo https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risp_12480 1_28.07.2023.pdf

In merito alle modalità di verifica del rispetto del DNSH, di cui ai quesiti 2, 3 e 4, si rinvia alle Linee Guida del Soggetto Attuatore Delegato e, in particolare, alla sezione 6.3 "Controllo sui Rendiconti di progetto" che prevede in capo al Soggetto Attuatore delegato le verifiche formali (al 100%) e sostanziali (a campione) sui Rendiconti di progetto del soggetto beneficiario, anche con riferimento alla verifica di conformità al principio del DNSH. A tal proposito si ricorda che la verifica di conformità al DNSH avrà ad oggetto le check list associate all'Investimento de quo dalla citata Guida Operativa MEF ed allegate al Vademecum DNSH già trasmesso alle Regioni; dette check list dovranno essere compilate dai soggetti beneficiari e caricate nel sistema ReGiS in occasione della rendicontazione di progetto, mentre la relativa documentazione probatoria (licenze, nulla osta, autorizzazioni, ecc.), dovrà essere conservata dal soggetto beneficiario per poter essere esibita in fase di controllo.

Infine, con riferimento all'<u>ultimo quesito</u>, anche per le modalità e le tempistiche del controllo del rispetto delle disposizioni indicate nella Comunicazione CE 2395 si rinvia alla citata sezione 6.3 delle Linee Guida.